

INDICAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO DEL/DELLA TIROCINANTE

La comunicazione di eventuale infortunio del/della tirocinante dovrà essere inoltrata via mail all'indirizzo PEPS.Gestioneptab@polito.it trasmettendo la documentazione medica attestante la prognosi e l'infortunio. A seguito della ricezione della comunicazione, il Politecnico di Torino inoltrerà un documento da far compilare all'infortunato da cui si evinca la dinamica dell'evento. La denuncia dovrà essere effettuata entro il previsto termine di 48 ore dal ricevimento del predetto modulo da parte del Politecnico di Torino. Se l'infortunio è inferiore ai tre giorni verrà inoltrata una comunicazione tramite il sito dell'INAIL allegando i documenti pervenuti.

FAC-SIMILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E PRATICO-VALUTATIVO

SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**

CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **TO**

Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**

Rappresentato da: **Dott.ssa Chiara Biglia** nata il 05/08/1971 a Torino (TO)

All'uopo delegata dal Decreto Rettorale n. 1275/2022 del 30/11/2022

E

SOGGETTO OSPITANTE: _____

Indirizzo: _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Partita I.V.A.:

Rappresentato da: _____ nato/a il _____ Comune _____ Provincia _____

Premesso che

- la L. 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento;
- il DM 25 marzo 1998, n.142 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" all'art.1 prevede che "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni, e premesso infine che le università rilasciano la certificazione dell'acquisizione delle conoscenze professionali in tal modo acquisite;
- il D.Interm. 24 maggio 2023, n. 684, all'art. 2, "Tirocinio pratico-valutativo", definisce che per lo svolgimento delle attività di suddetto tirocinio, le università stipulano apposite convenzioni con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Si conviene quanto segue

Art 1. Soggetti della convenzione

Il Politecnico di Torino è definito come il Soggetto Promotore e le imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali che aderiscono al presente documento di Convenzione sono definiti come il Soggetto Ospitante. Lo/La studente/studentessa che partecipa al tirocinio è definito/a tirocinante. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio su proposta del Soggetto Promotore nei limiti numerici di cui al successivo art. 8.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M.142/1998, i rapporti di tirocinio che i soggetti ospitanti, privati e pubblici, intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

Ai sensi e nei limiti indicati delle norme vigenti, si rammenta e specifica che i tirocini curricolari e i tirocini pratico-valutativi sono regolati dalla presente Convenzione fra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il/la tirocinante.

In ottemperanza a quanto indicato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente/studentessa, e la durata del tirocinio è stabilita in base al piano di studi universitario.

Nell'ambito dei suddetti limiti, la durata effettiva del tirocinio e i suoi contenuti sono indicati all'interno del Progetto Formativo Individuale e devono essere congrui con gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici.

Nel caso delle Lauree Professionalizzanti, le attività del tirocinio pratico-valutative sono svolte, oltre che su argomenti specifici relativi al settore di specializzazione in cui lo/la studente/studentessa intende abilitarsi, su argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori di specializzazione e in particolare su: deontologia professionale; elementi di diritto ed economia; salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici; prevenzione infortuni e igiene del lavoro; informatica. I/Le laureati/e della Laurea Professionalizzante L-P03 sono abilitati/e all'esercizio della professione di perito industriale nell'ambito "meccanico ed efficienza energetica" (denominazione sezione albo professionale: periti industriali laureati, specializzati in "meccanica ed efficienza energetica").

Art. 3. Valore del tirocinio

Con riferimento al DM 142/98 art. 6, le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e sono riportate nel curriculum dello/dalla studente/studentessa.

Non vi è obbligo per il Soggetto Ospitante al riconoscimento di somme a favore dei/delle tirocinanti. È però possibile riconoscere facilitazioni quali: contributi economici, buoni pasto gratuiti, servizio mensa, rimborso spese. L'erogazione di eventuali somme o indennità può essere garantita dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun/a tirocinante inserito dal Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi ed estremi utili alle comunicazioni del/della tirocinante, del Soggetto Ospitante, del Soggetto Promotore, del/della tutor individuato/a dal Soggetto Ospitante e del/della tutor o referente nominato/a del Soggetto Promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, valore in CFU, obiettivi, modalità di svolgimento, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, eventuale erogazione di indennità;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Ospitante e referente o tutor del Soggetto Promotore.

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il Soggetto Promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il/la tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo i modelli di riferimento adottati dall'Ateneo;
- individuare e indicare all'interno del progetto formativo il nominativo e i riferimenti di un/una referente o tutor quale responsabile organizzativo/a del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- definire il progetto formativo in collaborazione con il Soggetto Promotore;
- designare, indicando all'interno del progetto formativo, il nominativo e i riferimenti di un/una tutor con funzioni di affiancamento al/alla tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i/le propri/e dipendenti, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto stesso. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il Datore di lavoro/titolare deve seguire il/la tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio. Il/La tutor dovrà garantire analogo livello di affiancamento anche per l'eventuale periodo di svolgimento del tirocinio in modalità remota;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- fornire elementi utili alla valutazione dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante ai fini del riconoscimento, da parte del Soggetto Promotore, dei crediti formativi;
- affidare ai/alle tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e garantire che il loro impegno presso l'impresa non superi le otto ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Non è consentito l'inserimento del/della tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - e s.m.d. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, come meglio specificato nel successivo art. 13;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.

In analogia alla D.G.R. del Piemonte del 22 dicembre 2017, n° 85-6277, art. 5, comma 5, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Il Soggetto Ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante durante lo stesso corso di studi.

Art. 7 Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e il Soggetto Ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8. Limiti numerici

Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio come strumento di apprendimento, in analogia con quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2017 n° 85-6277 per i tirocini formativi e di orientamento post laurea, il numero dei/delle tirocinanti attivabili contemporaneamente dal Soggetto Ospitante è regolato secondo i seguenti limiti numerici:

- unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un/una tirocinante;
- unità operative fino a cinque dipendenti: un/una tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei/delle suddetti/e dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il Datore di lavoro/titolare deve seguire il/la tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini oggetto della presente convenzione e quelli formativi e di orientamento. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati.

Art. 9. Sospensione e interruzione del tirocinio

Il tirocinio può essere sospeso temporaneamente in caso di esami previsti nel corso di studio, maternità, infortunio, chiusura collettiva e malattia o in caso di altre esigenze personali e/o lavorative previo accordo tra il/la tirocinante e il/la tutor aziendale e a seguito di comunicazione al/alla tutor accademico/a. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita comunicazione scritta.

Art. 10. Recesso

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 11 Consegna del progetto formativo

Il Soggetto Promotore è tenuto a fornire al/alla tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

Art. 12. Assicurazioni

I/Le tirocinanti risultano coperti/e da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art. 2.

Il Politecnico si impegna a garantire ai/alle tirocinanti le coperture assicurative per responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, i/le tirocinanti sono equiparati/e a tutti gli effetti ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in capo al Datore di Lavoro, ed in particolare in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico.

La trasmissione della suddetta documentazione deve essere inoltrata via mail all'Ufficio competente del Politecnico. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio -come richiesto dalla normativa- gli oneri derivanti saranno addebitati al Soggetto Ospitante.

Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri.

Nel caso di tirocinio svolto anche in modalità di lavoro da remoto, il/la tirocinante dovrà indicare nella compilazione del timesheet la sede di lavoro/indirizzo e la modalità da remoto per ogni giornata di attività svolta in tale forma affinché le coperture assicurative rimangano valide e invariate.

Art.13. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del/della tirocinante gli obblighi previsti a carico del Datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al/alla tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il/la tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il/la tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le parti si impegnano ad un adeguato coordinamento per il tramite dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679).

Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

La responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Nicoletta Roz Gastaldi.

Maggiori informazioni sono disponibili: <https://didattica.polito.it/privacy/>

Per quanto concerne il Soggetto Ospitante, il/la titolare del trattamento dati di _____ è _____ con sede in _____
Il/La responsabile della protezione dei dati di _____ (DPO) è _____

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

Art. 15. Adempimenti informativi

Il Politecnico provvederà a conservare la copia della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Art. 16. Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono per il Politecnico, la Dott.ssa Chiara Biglia, Responsabile del Servizio Career Center – Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione, e _____ per il Soggetto Ospitante.

La Dott.ssa Chiara Biglia è altresì individuata quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90.

Art. 17. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Torino.

Art. 18. Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione.

Art. 19. Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26.04.86, a cura e spese della parte richiedente. La convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972 salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato, sottoscritto

<p>(Firma del soggetto ospitante)</p> <p>.....</p>	<p>Responsabile del Servizio Career Center Direzione Ricerca, Rapporti con le Imprese e Innovazione</p> <p>Dott.ssa Chiara Biglia</p> <p>.....</p>
--	--